Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC

Fédération des Carrossiers Romands FCR

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di Carrozziera specialista / Carrozziere specialista specializzazioni lattoneria e verniciatura

del 23 aprile 2016 — 3ª versione, adattata nel novembre 2018

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I carrozzieri specialisti[1]
- nel loro campo professionale, sono esperti nell'esecuzione di complessi lavori di costruzione, riparazione, sostituzione e manutenzione nonché nell'uso delle tecniche di trattamento delle superfici.

I loro clienti sono prevalentemente privati o aziende del settore privato e pubblico.

1.22 Principali competenze operative professionali

I carrozzieri specialisti operano in modo autonomo e responsabile, di concerto con i loro superiori gerarchici. Sono previste due specializzazioni.

In **entrambe le specializzazioni** sono capaci di:
- eseguire preventivi in base agli ordini dei clienti.

I carrozzieri specialisti, **specializzazione lattoneria,** effettuano inoltre:
- lavori sulla carrozzeria e sugli equipaggiamenti;
- lavori sui sistemi e sui componenti dei veicoli.

I carrozzieri specialisti, **specializzazione verniciatura,** sono inoltre in grado di:
- effettuare lavori sulla carrozzeria e sugli equipaggiamenti;
- preparare ed effettuare lavori di verniciatura.

[1] *In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.*

All’interno dell’officina i carrozzieri specialisti sono interamente responsabili dei propri lavori e di quelli della loro squadra, per quanto concerne il rispetto dei termini e della qualità. Inoltre trovano, in modo sicuro e indipendente, soluzioni adeguate a problemi tanto complessi quanto inattesi, prendendo in considerazione tutte le alternative possibili.

Collaborano a stretto contatto con il coordinatore d’officina e con il capo officina di carrozzeria per l’assegnazione dei lavori. Aiutano gli apprendisti a sviluppare le competenze operative e sono co-responsabili della loro formazione professionale.

I carrozzieri specialisti rispondono con flessibilità a eventuali imprevisti basandosi sui requisiti di qualità nonché sulle direttive aziendali e le disposizioni legali in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e protezione della salute.

Assicurano il continuo miglioramento della qualità del lavoro e sostengono le innovazioni tecniche relative ai metodi di lavoro e alla protezione dell’ambiente. Si tengono aggiornati sulle innovazioni tecniche e metodologiche.

Sono inoltre co-responsabili della pianificazione, del reclutamento e del licenziamento del personale.

1.23 Esercizio della professione

L’attività professionale di carrozziere specialista si svolge all’interno di un’officina di carrozzeria.

I carrozzieri specialisti si dimostrano autonomi, affidabili e consci delle proprie responsabilità. Grazie alla loro funzione, vantano la competenza tecnico-operativa più alta all’interno dell’azienda. Sono in grado di eseguire i lavori più impegnativi e insegnare ai collaboratori tutte le tecniche di lavoro.

1.24 Contributo della professione alla società, all’economia, alla cultura e alla natura

Le prestazioni dei carrozzieri specialisti sono importanti sia per i clienti privati, sia per diversi settori economici che utilizzano veicoli per scopi commerciali. Le aziende di trasporto pubbliche e private sono quindi importanti partner commerciali.

Il settore della carrozzeria deve tenere in considerazione le esigenze di mobilità, le disposizioni legali e la crescente sensibilità sociale in fatto di qualità e rispetto dell’ambiente. In futuro i nuovi materiali, le norme di sicurezza, l’efficienza energetica e le tecnologie di propulsione alternative assumeranno sempre maggiore importanza. I carrozzieri specialisti dovranno stare al passo con questi sviluppi.

I carrozzieri specialisti hanno quindi una grande responsabilità per quanto riguarda la sicurezza dell’azienda e dei veicoli, nonché il rispetto delle specifiche normative ambientali. Allo stesso tempo apportano un sostanziale contributo a uno sviluppo sostenibile ed economico in seno all’azienda.

1.3 Organo responsabile

1.31 L’organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 6 a 10 membri. La presidenza e la segreteria sono gestite dall'USIC.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) stabilisce le tasse d'esame;
b) stabilisce la data e il luogo d'esame;
c) definisce il programma d'esame;
d) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
e) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
f) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
g) decide il conferimento del diploma;
h) tratta le domande e i ricorsi;
i) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
j) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
k) rende conto della sua attività alle istanze superiori;
l) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Autorizzazione e vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza dell'organo responsabile. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno quattro mesi prima del suo inizio nelle lingue nazionali parlate dai candidati.

3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
b) l'indicazione della lingua d'esame;
c) la copia di un documento d'identità con fotografia;
d) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[1].

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità di carrozziere lattoniere, carrozziere verniciatore, verniciatore di carrozzerie, fabbro di veicoli oppure di un certificato federale di formazione pratica di assistente verniciatore o di una qualifica equivalente;

b) ha seguito due dei quattro corsi obbligatori a scelta;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame. L'ammissione è concessa con riserva se il candidato non ha ancora completato i corsi obbligatori a scelta, ma ha ottenuto il certificato nell'intervallo di tempo tra la decisione di ammissione e l'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori o collaboratori del candidato. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori o collaboratori del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione	Ponderazione
1. Lavori pratici e orali				
1.1 Postazione di lavoro – Obbligatorio 1	pratico / orale	150 minuti	33%	60%
1.2 Postazione di lavoro – Obbligatorio 2	pratico / orale	150 minuti	33%	
1.3 Postazione di lavoro – Obbligatorio a scelta CAD*	pratico / orale	150 minuti	33%	

2. Lavori scritti				
2.1 Dossier 1	scritto	120 minuti	50%	20%
2.2 Dossier 2	scritto	120 minuti	50%	

3. Calcolo dei costi				
3.1 Pratico	pratico	150 minuti	80%	20%
3.2 Scritto	scritto	30 minuti	20%	

Durata totale dell'esame		**14 h 30 min.**		**100%**

* orientamento fabbro di veicoli

Nelle tre parti dell'esame è possibile valutare tutte le competenze operative di ciascuna specializzazione.

Descrizione delle parti d'esame:

Parte d'esame 1: Lavori pratici e orali
Tramite l'esecuzione e la spiegazione dei diversi lavori pratici (postazione di lavoro), il candidato dimostra di essere in grado di soddisfare i requisiti definiti nel piano di formazione. Ciascun candidato si confronta con due postazioni di lavoro, previste dal programma obbligatorio, e una postazione di lavoro, prevista dal programma obbligatorio a scelta, che ha seguito durante il corso di preparazione. Il giorno dell'esame vengono organizzate più postazioni. L'assegnazione delle postazioni di lavoro avviene mediante sorteggio. Ad ogni postazione, il candidato presenta oralmente il suo lavoro ai periti per 15 minuti. I periti possono porre diverse domande sul tema relativo alla postazione di lavoro.

Parte d'esame 2: Lavori scritti
I periti valutano, mediante due dossier, se il candidato è in grado di spiegare e sviluppare, sulla base di quotidiane situazioni aziendali, determinate conoscenze tecniche in forma scritta, per poi interpretarle e formulare delle soluzioni. Le basi di questo compito sono gli obiettivi di valutazione del piano di formazione. I due dossier coprono e mettono in relazione i campi di competenze operative di ciascuna specializzazione.

Parte d'esame 3: Calcolo dei costi
Sulla scorta di immagini di danni reali, dati del veicolo e dell'azienda, il candidato calcola il costo totale di una riparazione. I lavori si eseguono con l'ausilio dei programmi di calcolo stabiliti nel piano di formazione. Le conoscenze teoriche relative al calcolo dei danni vengono esaminate mediante un dossier supplementare.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se:

- la nota finale (media generale) non risulta inferiore al 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

a) ottiene una nota delle voci inferiore al 3.3;
b) ottiene due note delle voci insufficienti nella stessa parte d'esame, anche se superiori al 3.3;
c) ottiene più di due note insufficienti, anche se superiori al 3.3;
d) non si ritira entro il termine previsto;
e) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
f) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
g) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una nota delle voci insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 CERTIFICATO DELL'ASSOCIAZIONE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il certificato è rilasciato dall'USIC su richiesta della commissione d'esame e porta le firme del capo del dipartimento della formazione professionale e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del certificato sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Carrozziere/a specialista specializzazione lattoneria**
- **Carrozziere/a specialista specializzazione verniciatura**

- **Professionnel/-le de la carrosserie orientation peinture**
- **Professionnel/-le de la carrosserie orientation tôlerie**

- **Carrosseriefachmann/-frau Fachrichtung Spenglerei**
- **Carrosseriefachmann/-frau Fachrichtung Lackiererei**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'USIC.

7.2 Revoca del certificato

7.21 L'USIC può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il certificato può essere inoltrato ricorso presso l'USIC entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'USIC.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame o da altre fonti.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della commission de la formation professionnelle USIC.

10 EMANAZIONE

Schweizerischer Carrosserieverband VSCI
Unione Svizzera dei Carrozzieri USIC

Luogo e data	Luogo e data
Il presidente della commissione d'esame	Capo del dipartimento della formazione professionale
Martin Rusterholz	Angelo Miraglia